

Publicato il 27/07/2018

N. 00690/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 324 del 2018, proposto da Azienda per la Tutela della Salute Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Trudu, Vanessa Porqueddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Tempio Pausania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Demuro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'ordinanza sindacale n. 13 del 23.04.2018 con cui il Sindaco di Tempio Pausania ha ordinato il ripristino immediato (o entro 3 giorni- cioè entro il 26.04.2018) di tutte le attività del Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania;

- di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto di correlazione con gli atti sopra impugnati ancorché attualmente non conosciuto e con riserva di notifica e deposito di motivi aggiunti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tempio Pausania;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ordinanza n. 13 del 23 aprile 2018 il Sindaco del Comune di Tempio Pausania ha ordinato il ripristino del reparto di Ginecologia e ostetricia e, in particolare, le attività connesse alla sala operatoria e blocco parto del Presidio ospedaliero di Tempio Pausania.

L'amministrazione ricorrente ha impugnato il provvedimento

deducendo articolate censure riconducibili a violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituito il Comune di Tempio Pausania chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 20 giugno 2018 la difesa di ATS ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Ciò stante, non resta al Collegio che prenderne atto e adottare la pronuncia conseguente.

Le spese, vista la manifesta fondatezza nel merito del ricorso, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

Va osservato che il potere "extra ordinem" di ordinanza previsto dal TUEL è stato utilizzato del tutto illegittimamente per un fine palesemente estraneo a quelli per i quali tale potere è conferito, interferendo con il potere che l'ordinamento attribuisce alle autorità competenti nella materia della programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari.

I vizi di incompetenza, eccesso di potere per sviamento e di violazione di legge sono flagranti e le spese devono quindi essere poste a carico dell'amministrazione che ha adottato il provvedimento illegittimo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune alle spese del presente giudizio in favore di ATS Sardegna che liquida in € 1.500/00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e restituzione contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Giorgio Manca, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE
Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO